

Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa  
**Vertice di Helsinki**  
**Helsinki 9 - 10 luglio 1992**  
**DOCUMENTO DI HELSINKI 1992**

**DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI HELSINKI**

**Promesse e problemi del cambiamento**

1. Noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, siamo ritornati nel luogo che ha visto nascere il processo di Helsinki, al fine di imprimere nuovo impulso al nostro sforzo comune.
2. La Carta di Parigi per una Nuova Europa, firmata in occasione dell'ultimo Vertice, definiva un comune fondamento democratico, creava istituzioni per la cooperazione e tracciava linee guida per la realizzazione di una comunità di Stati liberi e democratici da Vancouver a Vladivostok.
3. Siamo stati testimoni della fine della guerra fredda, della caduta dei regimi totalitari e del crollo dell'ideologia su cui essi si fondavano. Tutti i nostri paesi ora assumono la democrazia come base della loro vita politica, sociale ed economica. La CSCE ha svolto un ruolo chiave in questi cambiamenti positivi. Tuttavia l'eredità del passato resta pesante. Ci troviamo di fronte a sfide ed opportunità, ma anche a serie difficoltà e delusioni.
4. Ci siamo incontrati qui per riesaminare gli sviluppi recenti, per consolidare le realizzazioni della CSCE e per definire la sua futura direzione. Per far fronte alle nuove sfide stiamo qui oggi approvando un programma al fine di migliorare le nostre capacità di azione concertata e di intensificare la nostra cooperazione per la democrazia, per la prosperità e per uguali diritti di sicurezza.
5. Le aspirazioni dei popoli a determinare liberamente il loro status politico interno ed esterno hanno condotto alla diffusione della democrazia e hanno trovato recentemente espressione nella nascita di un certo numero di Stati sovrani. La loro piena partecipazione conferisce una nuova dimensione alla CSCE.
6. Accogliamo con favore l'impegno di tutti gli Stati partecipanti per i nostri valori comuni. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, la democrazia, lo stato di diritto, la libertà economica, la giustizia sociale e la responsabilità nei confronti dell'ambiente sono nostri obiettivi comuni. Essi sono immutabili. L'adesione ai nostri impegni costituisce la base per la partecipazione e la cooperazione in seno alla CSCE e una pietra miliare per l'ulteriore sviluppo delle nostre società.
7. Riaffermiamo la validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi, che consacrano le responsabilità reciproche degli Stati e dei governi verso il loro popolo. Essi costituiscono la coscienza collettiva della nostra comunità. Riconosciamo la nostra reciproca responsabilità per la loro attuazione. Sottolineiamo i diritti democratici dei cittadini di richiedere da parte dei loro governi il rispetto di tali valori e modelli.
8. Sottolineiamo che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana della CSCE sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato. La protezione e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed il rafforzamento delle istituzioni democratiche continuano ad essere una base vitale per la nostra sicurezza globale.
9. Le nuove democrazie stanno realizzando con determinazione la transizione e lo sviluppo verso la democrazia e l'economia di mercato, tra difficoltà e in condizioni mutevoli. Offriamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà agli Stati partecipanti in via di trasformazione verso la democrazia e l'economia di mercato. Accogliamo con favore i loro sforzi per integrarsi pienamente nella più ampia comunità di Stati. Il fatto di rendere irreversibile tale transizione garantirà la sicurezza e la prosperità di noi tutti.

10. L'incoraggiamento di un tale senso di più ampia comunità rimane uno dei nostri obiettivi fondamentali. Accogliamo con favore a tal riguardo il rapido adattamento delle istituzioni e delle organizzazioni europee e transatlantiche che stanno operando sempre più insieme per affrontare le sfide che ci stanno dinnanzi e per fornire una solida base alla pace e alla prosperità.

34. Accogliamo con favore lo sviluppo della cooperazione regionale tra gli Stati partecipanti alla CSCE quale valido mezzo di promozione di strutture pluralistiche di stabilità. Basate sui principi e sugli impegni CSCE, le attività di cooperazione regionale servono allo scopo di unirci e di promuovere una sicurezza globale.

35. Incoraggiamo una cooperazione transfrontaliera ad ampio raggio, compresi i contatti umani, che coinvolga comunità ed enti locali e regionali. Tale cooperazione contribuisce a superare diseguaglianze economiche e sociali e a migliorare la comprensione interetnica, favorendo relazioni di buon vicinato fra Stati e popoli.

36. Al fine di assicurare una piena partecipazione e cooperazione da parte di Stati partecipanti recentemente ammessi, stiamo avviando un programma di supporto coordinato.

### **Alto Commissario per le Minoranze Nazionali**

(23) Il Consiglio nominerà un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. L'Alto Commissario assicura il "preallarme" e, come opportuno, una "azione tempestiva" con la massima sollecitudine possibile in relazione alle tensioni che implicino questioni relative alle minoranze nazionali, che siano suscettibili di svilupparsi in un conflitto nell'area della CSCE, pregiudicando la pace, la stabilità, o le relazioni tra gli Stati partecipanti. L'Alto Commissario si avvarrà dei mezzi di cui dispone l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR) a Varsavia.

## **II**

### **ALTO COMMISSARIO CSCE PER LE MINORANZE NAZIONALI**

(1) Gli Stati partecipanti decidono di istituire un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.

#### **Mandato**

(2) L'Alto Commissario agirà sotto l'egida del CAF e sarà pertanto uno strumento per prevenire i conflitti per quanto più possibile nella fase iniziale.

(3) L'Alto Commissario assicurerà un "preallarme" e, come opportuno, una "azione tempestiva" per quanto più possibile nella fase iniziale in relazione a tensioni concernenti questioni relative alle minoranze nazionali che non si siano ancora sviluppate oltre una fase di preallarme, ma che, a giudizio dell'Alto Commissario, possano degenerare in un conflitto nell'area CSCE, pregiudicando la pace, la stabilità o le relazioni fra gli Stati partecipanti, richiedendo l'attenzione e l'azione del Consiglio dei Ministri della CSCE o del CAF.

(4) Nell'ambito del mandato, basato sui principi e sugli impegni CSCE, l'Alto Commissario agirà in via confidenziale e opererà indipendentemente da tutte le parti direttamente coinvolte nelle tensioni.

(5a) L'Alto Commissario prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali che si verificano nello Stato di cui l'Alto Commissario sia un cittadino o un residente, o che coinvolgano una minoranza nazionale cui l'Alto Commissario appartiene, soltanto se tutte le parti direttamente coinvolte, incluso lo Stato interessato, sono d'accordo.

(5b) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali in situazioni che comportino azioni organizzate di terrorismo.

(5c) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione neppure le violazioni degli impegni CSCE concernenti una singola persona appartenente ad una minoranza nazionale.

(6) Nel prendere in considerazione una situazione, l'Alto Commissario terrà pienamente conto della disponibilità di mezzi democratici e di strumenti internazionali atti ad affrontarla e della loro utilizzazione ad opera delle parti interessate.

(7) Qualora una questione particolare relativa ad una minoranza nazionale sia stata sottoposta all'attenzione del CAF, il coinvolgimento dell'Alto Commissario richiederà una domanda e un mandato specifico da parte del CAF.

### **Profilo, nomina, supporto**

(8) L'Alto Commissario sarà un'eminente personalità internazionale dotata di una lunga e notevole competenza dal quale ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle funzioni.

(9) L'Alto Commissario sarà nominato dal Consiglio per consenso su raccomandazione del CAF per un periodo di tre anni, che potrà essere prorogato solo per un ulteriore periodo di tre anni.

(10) L'Alto Commissario si avvarrà dei mezzi dell'ODIHR a Varsavia e, in particolare, delle informazioni pertinenti a tutti gli aspetti delle questioni relative alle minoranze nazionali disponibili presso l'ODIHR.

### **Preallarme**

(11) L'Alto Commissario:

(11a) raccoglierà e riceverà informazioni riguardanti le questioni relative alle minoranze nazionali dalle fonti qui di seguito indicate (vedere il Supplemento, paragrafi (23)-(25)),

(11b) valuterà per quanto più possibile nella fase iniziale il ruolo delle parti direttamente interessate, la natura delle tensioni e i recenti sviluppi di queste e, ove possibile, le potenziali conseguenze per la pace e la stabilità nell'area della CSCE,

(11c) a tal fine potrà visitare, conformemente al paragrafo ( 17) e al Supplemento, paragrafi (27)-(30), qualsiasi Stato partecipante e comunicherà personalmente, salve le disposizioni del paragrafo (25)? con le parti direttamente interessate per ottenere informazioni di prima mano sulla situazione delle minoranze nazionali.

(12) L'Alto Commissario, durante una visita ad uno Stato partecipante, nell'ottenere informazioni di prima mano da tutte le parti direttamente coinvolte, potrà discutere le questioni con le parti e, ove opportuno, promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione fra loro.

### **Disposizioni sul preallarme**

(13) L'Alto Commissario, se sulla base dello scambio di comunicazioni e di contatti con le parti interessate ritiene che esista un rischio primafacie di conflitto potenziale (come enunciato nel paragrafo (3), potrà emanare un preallarme, che sarà immediatamente comunicato dal Presidente in carica al CAF.

(14) Il Presidente in carica inserirà tale preallarme nell'ordine del giorno della successiva riunione del CAF. Se uno Stato ritiene che tale preallarme meriti un'immediata consultazione, potrà avviare la procedura riportata nell'Annesso 2 del Riepilogo delle Conclusioni del Consiglio della Riunione di Berlino ("Meccanismo di Emergenza").

(15) L'Alto Commissario spiegherà al CAF i motivi per cui ha emanato il preallarme.

### **Azione tempestiva**

L'Alto Commissario potrà chiedere di essere autorizzato ad avviare ulteriori contatti e più strette consultazioni con le parti interessate in vista di eventuali soluzioni conformemente ad un mandato che dovrà essere deciso dal CAF. Il CAF potrà decidere di conseguenza.

### **Responsabilità**

(17) L'Alto Commissario consulterà il Presidente in carica prima di recarsi in uno Stato partecipante per affrontare una tensione che coinvolga minoranze nazionali. Il Presidente in carica consulterà, in via confidenziale, lo/gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà svolgere consultazioni più ampie.

(18) Dopo una visita ad uno Stato partecipante, l'Alto Commissario invierà rapporti strettamente confidenziali al Presidente in carica sugli elementi raccolti e sui progressi del suo intervento in una questione particolare.

(19) L'Alto Commissario, terminato l'intervento su una questione, particolare, riferirà al Presidente in carica li elementi raccolti, ci risultati e conclusioni. Entro il periodo di un mese il Presidente in carica si consulterà, in via confidenziale, sugli elementi raccolti, i risultati e le conclusioni con lo/gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà ampliare tali consultazioni. Il rapporto verrà quindi trasmesso al CAF unitamente ad eventuali commenti.

(20) Qualora l'Alto Commissario concluda che la situazione stia degenerando in un conflitto o ritenga che le finalità dell'azione dell'Alto Commissario siano esaurite, ne informerà il CAF tramite il Presidente in carica.

(21) Nel caso in cui il CAF sia stato investito di una questione particolare, l'Alto Commissario fornirà informazioni e, su richiesta, consigli al CAF oppure a qualsiasi altra istituzione od organizzazione che il CAF possa invitare, conformemente alle disposizioni del Capitolo III del presente documento, al fine di intraprendere un'azione riguardante le tensioni o il conflitto.

(22) L'Alto Commissario, se così richiesto dal CAF e con il dovuto riguardo per le esigenze di riservatezza del suo mandato, fornirà informazioni sulle sue attività alle riunioni CSCE sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana.

### **Supplemento**

### **Fonti di informazione sulle questioni relative alle Minoranze Nazionali**

(23) L'Alto Commissario potrà:

(23a) raccogliere e ricevere informazioni concernenti la situazione delle minoranze nazionali ed il ruolo delle parti in essa coinvolte da qualsiasi fonte, inclusi i mezzi di informazione e le organizzazioni non governative con l'eccezione riportata nel paragrafo (25);

(23b) ricevere rapporti specifici dalle parti direttamente coinvolte in merito agli sviluppi concernenti questioni relative alle minoranze nazionali. Questi potranno includere rapporti sulle violazioni degli impegni CSCE relative alle minoranze nazionali nonché su altre violazioni nel contesto di questioni relative a minoranze nazionali.

(24) Tali rapporti specifici indirizzati all'Alto Commissario dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti:

- essi dovrebbero essere scritti, inviati all'Alto Commissario come tale e firmati con nomi ed indirizzi completi,
- essi dovrebbero contenere un resoconto oggettivo degli sviluppi che concernono la situazione di persone appartenenti a minoranze nazionali e del ruolo delle parti in essa coinvolte e che si sono recentemente verificati, in linea di principio, non più di dodici mesi prima. I rapporti dovrebbero contenere informazioni che possano essere sufficientemente provate.

(25) L'Alto Commissario non comunicherà e non accoglierà comunicazioni da qualsiasi persona od organizzazione che pratici o giustifichi pubblicamente il terrorismo o la violenza.

### **Parti direttamente coinvolte**

(26) Le parti direttamente coinvolte nelle tensioni, che potranno fornire rapporti specifici all'Alto Commissario e con le quali l'Alto Commissario cercherà di comunicare personalmente durante una visita ad uno Stato partecipante, sono le seguenti:

(26a) i governi degli Stati partecipanti, inclusi, se opportuno, gli enti regionali e locali nelle zone in cui risiedono minoranze nazionali,

(26b) i rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni non governative, dei gruppi religiosi e di altri gruppi delle minoranze nazionali direttamente coinvolte e che si trovano nell'area di tensione, che siano autorizzati a rappresentarle dalle persone appartenenti a quelle minoranze nazionali.

### **Condizioni per i viaggi dell'Alto Commissario**

(27) Prima di una prevista visita, l'Alto Commissario presenterà allo Stato partecipante interessato informazioni specifiche sullo scopo che tale visita si prefigge. Entro due settimane lo/gli Stato/i interessato/i si consulterà/anno con l'Alto Commissario sugli obiettivi della visita, che potranno includere la promozione del dialogo, della fiducia e della cooperazione fra le parti. Dopo l'arrivo dell'Alto Commissario nello Stato interessato, questo ne faciliterà la libertà di movimento e di comunicazione, salva la disposizione di cui al suddetto paragrafo (25).

(28) Qualora lo Stato interessato non consenta all'Alto Commissario di entrare nel paese e di spostarsi e di comunicare liberamente, questi ne informerà il CAF.

(29) Nel corso di una tale visita, salva la disposizione del paragrafo (25), l'Alto Commissario potrà consultare le parti interessate, e potrà ricevere in via confidenziale informazioni da qualsiasi persona, gruppo od organizzazione direttamente interessati alle questioni che l'Alto Commissario sta affrontando. L'Alto Commissario rispetterà la natura confidenziale delle informazioni.

(30) Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a causa dei loro contatti con l'Alto Commissario.

#### **Alto Commissario e coinvolgimento di esperti**

(31) L'Alto Commissario potrà decidere di chiedere l'assistenza di non più di tre esperti aventi una competenza pertinente in materie specifiche su cui si richiedano indagini brevi e specializzate nonché consigli.

(32) L'Alto Commissario, qualora decida di ricorrere ad esperti, stabilirà un mandato e un lasso di tempo chiaramente definiti per le attività degli esperti.

(33) Gli esperti visiteranno uno Stato partecipante soltanto contemporaneamente all'Alto Commissario. Il loro mandato sarà parte integrante del mandato dell'Alto Commissario e ad essi si applicheranno le stesse condizioni di viaggio.

(34) La consulenza e le raccomandazioni richieste dagli esperti saranno presentate in via confidenziale all'Alto Commissario, che sarà responsabile delle attività e dei rapporti degli esperti e che deciderà se e in che modo le consulenze e le raccomandazioni saranno comunicate alle parti interessate. Esse non saranno vincolanti. Qualora l'Alto Commissario decida di mettere a disposizione le consulenze e le raccomandazioni, allo/agli Stato/i interessato/i sarà data l'opportunità di commentarle.

(35) Gli esperti saranno scelti dall'Alto Commissario con l'assistenza dell'ODIHR dall'elenco di esperti istituito presso l'ODIHR come previsto nel Documento della Riunione di Mosca.

(36) Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello Stato partecipante interessato, né alcuna persona nominata dallo Stato interessato, né alcun esperto contro il quale lo Stato partecipante abbia precedentemente avanzato riserve. Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello stesso Stato partecipante interessato né qualsiasi persona da esso nominata nell'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

#### **Bilancio**

(37) Un bilancio a parte sarà determinato presso l'ODIHR che fornirà, come opportuno, un supporto logistico per il viaggio e le comunicazioni. Il bilancio sarà finanziato dagli Stati partecipanti conformemente alle percentuali di ripartizione delle spese stabilite dalla CSCE. I dettagli saranno elaborati dal Comitato Finanziario ed approvati dal CAF.

### **III**

#### **PREALLARME, PREVENZIONE DEI CONFLITTI E GESTIONE DELLE CRISI (INCLUSI LE MISSIONI D'INCHIESTA E DI RAPPORTEUR E IL MANTENIMENTO DELLA PACE CSCE), SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE**

##### **Preallarme, prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi (inclusi le missioni d'inchiesta e di rapporteur e il mantenimento della pace CSCE)**

(1) Gli Stati partecipanti hanno deciso di rafforzare la struttura delle loro consultazioni politiche e di aumentarne la frequenza, di provvedere a un dialogo più flessibile e attivo e ad un preallarme più efficiente e ad una migliore soluzione delle controversie, che determinino un ruolo più efficace nella prevenzione e soluzione dei conflitti, integrato, ove necessario, da operazioni per il mantenimento della pace.

(2) Gli Stati partecipanti hanno deciso di accrescere la loro capacità di individuare le cause prime delle tensioni mediante un più rigoroso riesame dell'attuazione da effettuarsi tramite sia l'ODIHR che il CPC. Essi hanno altresì deciso di migliorare la loro capacità di raccogliere informazioni e di controllare gli sviluppi, nonché la loro capacità di attuare le decisioni circa ulteriori iniziative. Essi si

sono nuovamente impegnati a cooperare costruttivamente utilizzando nell'ambito della CSCE tutte le possibilità per prevenire e risolvere i conflitti.

### **Preallarme e azione preventiva**

(3) Per assicurare il preallarme, nell'area della CSCE, delle situazioni che possono evolversi in crisi, inclusi i conflitti armati, gli Stati partecipanti faranno un intenso uso di consultazioni politiche regolari, approfondite, nell'ambito delle strutture e delle istituzioni della CSCE, incluse le riunioni di riesame dell'attuazione.

(4) Il CAF, agendo quale rappresentante del Consiglio, avrà una responsabilità primaria a tale riguardo.

(5) Senza pregiudizio per il diritto di qualsiasi Stato di sollevare qualsiasi questione, l'attenzione del CAF potrà essere richiamata su tali situazioni, tramite il Presidente in carica, fra l'altro,

- da qualsiasi Stato direttamente coinvolto in una controversia,
- da un gruppo di 11 Stati non direttamente coinvolti nella controversia.
- dall'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali in situazioni che questi ritenga possano degenerare in un conflitto o eccedere la portata della sua azione, dal Comitato Consultivo del CPC conformemente al paragrafo 33 del Documento di Praga, dal Comitato Consultivo del CPC dopo l'utilizzazione del meccanismo per le consultazioni e la cooperazione per quanto riguarda le attività militari insolite, dall'uso del Meccanismo della Dimensione Umana o dei Principi e delle Disposizioni di Valletta per una Procedura CSCE di Soluzione Pacifica delle Controversie.

### **Gestione politica delle crisi**

(6) Il CAF promuoverà iniziative da parte dello Stato o degli Stati interessati al fine di evitare qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione e, se opportuno, raccomanderà altre procedure e meccanismi per risolvere pacificamente la controversia.

(7) Al fine di facilitare il suo esame della situazione, esso potrà richiedere consigli e consulenze indipendenti da esperti, istituzioni e organizzazioni internazionali competenti.

(8) Qualora il CAF concluda che sia necessaria un'azione CSCE concertata, esso determinerà la procedura da impiegare alla luce della natura della situazione. Agendo a nome del Consiglio, esso si assumerà la responsabilità generale della CSCE per la gestione della crisi al fine di risolverla. Esso potrà, tra l'altro, decidere di creare un quadro per una soluzione negoziata, oppure di inviare una missione di rapporteur o di inchiesta. Il CAF potrà altresì avviare o promuovere l'esercizio di buoni uffici, di mediazione o di conciliazione.

(9) In tale contesto il CAF potrà delegare compiti:

- al Presidente in carica, che potrà designare un rappresentante personale allo scopo di eseguire determinati compiti, come definito nel paragrafo (221) del Capitolo I del presente documento,
- al Presidente in carica, assistito dal Presidente in carica che lo ha preceduto e da quello che gli succederà, i quali opereranno congiuntamente come una Troika, come definito nel paragrafo (15) del Capitolo I del presente documento,
- ad un gruppo direttivo *ad hoc* di Stati partecipanti, come definito nei paragrafi (16)-(21) del Capitolo I del presente documento,
- al Comitato Consultivo del CPC o ad altre istituzioni CSCE.

(10) Una volta che il CAF abbia determinato la procedura da applicare, esso stabilirà un preciso mandato per l'azione, che comprenda disposizioni per riferire al riguardo entro un periodo concordato. Nei limiti di tale mandato, coloro ai quali il CAF ha delegato i compiti di cui al paragrafo precedente, avranno la libertà di determinare come procedere, chi consultare e la natura delle raccomandazioni da farsi.

(11) Tutti gli Stati partecipanti interessati alla situazione coopereranno pienamente con il CAF e con i rappresentanti da esso designati.

### **Strumenti per la prevenzione dei conflitti e per la gestione delle crisi**

*Missioni d'inchiesta e di rapporteur*

(12) Missioni d'inchiesta e di rapporteur CSCE potranno essere impiegate quale strumento per la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi.

(13) Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 13 del Documento di Mosca relativo alle questioni della Dimensione Umana, e del paragrafo 29 del Documento di Praga relativo alle Attività Militari Insolite, il CAF o il Comitato Consultivo del CPC potranno decidere, per consenso, di istituire tali missioni. Queste decisioni conterranno in ogni caso un chiaro mandato.

(14) Lo/gli Stato/i partecipante/i coopererà/anno pienamente con la missione sul suo/loro territorio conformemente al mandato e ne faciliterà/anno il lavoro (15) I rapporti delle missioni d'inchiesta e di rapporteur verranno presentati per la discussione al CAF o al Comitato Consultivo del CPC se del caso. Tali rapporti e qualsiasi osservazione presentati dallo/dagli Stato/i visitato/i resteranno confidenziali finché saranno oggetto di discussione. I rapporti saranno normalmente resi pubblici. Se, tuttavia, la missione o lo/gli Stato/i partecipante/i visitato/i richiede/ono che questi siano tenuti confidenziali, essi non saranno resi pubblici, se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti.

(16) Ad eccezione del caso in cui le prestazioni siano su una base volontaria, le spese delle missioni d'inchiesta e di rapporteur saranno a carico di tutti gli Stati partecipanti conformemente alle percentuali di ripartizione.

#### *Mantenimento della pace CSCE*

(17) Il mantenimento della pace costituisce un elemento operativo importante della capacità globale della CSCE per la prevenzione dei conflitti e per la gestione delle crisi finalizzato ad integrare il processo politico della soluzione dei conflitti. Le attività CSCE per il mantenimento della pace potranno essere intraprese nei casi di conflitto all'interno o di uno Stato partecipante o fra Stati partecipanti al fine di contribuire a mantenere la pace e la stabilità a sostegno di uno sforzo in corso per una soluzione politica.

(18) Un'operazione CSCE per il mantenimento della pace, in conformità al suo mandato, coinvolgerà personale civile e/o militare, potrà effettuarsi su piccola o su vasta scala ed assumere forme molteplici, inclusi missioni di osservazione e controllo e più ampi dispiegamenti di forze. Le attività per il mantenimento della pace potrebbero essere impiegate, tra l'altro, per sovrintendere e per contribuire a mantenere i cessate il fuoco, per controllare il ritiro delle truppe, per sostenere il mantenimento dell'ordine pubblico, per fornire aiuti umanitari e sanitari e per assistere i rifugiati.

(19) Il mantenimento della pace CSCE sarà intrapreso, con il dovuto riguardo, per le responsabilità delle Nazioni Unite in tale campo e sarà sempre attuato in conformità degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite. Il mantenimento della pace CSCE si realizzerà in particolare nel quadro del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. La CSCE, nel pianificare e nell'attuare operazioni di mantenimento della pace, potrà avvalersi dell'esperienza e delle competenze delle Nazioni Unite.

(20) Il Presidente in carica terrà esaurientemente informato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle attività CSCE per il mantenimento della pace.

(21) Il Consiglio, o il CAF in veste di suo rappresentante, potrà concludere che, a cause delle caratteristiche specifiche di un'operazione e delle sue previste dimensioni, la questione debba essere sottoposta da parte degli Stati partecipanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(22) Le operazioni CSCE per il mantenimento della pace non comporteranno azioni coercitive.

(23) Le operazioni per il mantenimento della pace richiedono il consenso delle parti direttamente interessate.

(24) Le operazioni per il mantenimento della pace saranno condotte imparzialmente.

(25) Le operazioni per il mantenimento della pace non potranno essere considerate sostitutive di una soluzione negoziata e pertanto devono essere intese come limitate nel tempo.

(26) Richieste per dare avvio ad operazioni di mantenimento della pace da parte della CSCE potranno essere indirizzate da uno o più Stati partecipanti al CAF tramite il Presidente in carica.

(27) Il CAF potrà richiedere al Comitato Consultivo del CPC di esaminare quali attività di mantenimento della pace potrebbero essere le più appropriate per la situazione e di sottoporre le sue raccomandazioni al CAF per una decisione.

(28) Le operazioni di mantenimento della pace saranno condotte sotto il controllo politico e secondo le direttive generali del CAF.

(29) Le decisioni di avviare ed eseguire le operazioni per il mantenimento della pace saranno adottate per consenso dal Consiglio o dal CAF in qualità di suo rappresentante.

(30) Il Consiglio/CAF adotterà tali decisioni soltanto quando tutte le parti interessate abbiano dimostrato il proprio impegno di creare condizioni favorevoli per l'esecuzione dell'operazione, fra l'altro mediante un processo per la soluzione pacifica, nonché la loro volontà di cooperare. Prima di adottare la decisione di inviare una missione, dovranno essere adempiute le seguenti condizioni:

- l'instaurazione di un effettivo e durevole cessate il fuoco,
- accordo sui necessari Memorandum d'Intesa con le parti interessate, e
- concessione di garanzie per la sicurezza in ogni circostanza del personale coinvolto.

(31) Le missioni saranno inviate quanto prima possibile dopo una tale decisione.

(32) Le decisioni del CAF di intraprendere un'operazione per il mantenimento della pace comprenderanno l'adozione di un mandato chiaro e preciso.

(33) Nell'istituire una missione, il CAF prenderà in considerazione le implicazioni finanziarie connesse.

(34) Il mandato di un'operazione per il mantenimento della pace definirà le modalità pratiche e determinerà i requisiti per il personale e per le altre risorse. La preparazione del mandato sarà attuata, come opportuno, dal Comitato Consultivo del CPC. Esso sarà adottato dal CAF, se non altrimenti concordato.

(35) Tutti gli Stati partecipanti sono idonei a partecipare alle operazioni di mantenimento della pace della CSCE. Il Presidente in carica terrà opportune consultazioni. Gli Stati partecipanti saranno invitati dal Presidente in carica del CAF a contribuire, *cave per cave*, ad una operazione su base individuale.

(36) Il personale sarà fornito dai singoli Stati partecipanti.

(37) Le parti interessate saranno consultate in merito a quali Stati partecipanti forniranno il personale per l'operazione.

(38) Il Consiglio/CAF esaminerà regolarmente un'operazione e adotterà qualsiasi decisione necessaria relative alla sua conduzione, tenendo conto degli sviluppi politici e degli sviluppi nel settore.

#### *Catena di comando*

(39) Il Consiglio/CAF assegnerà la direzione operativa generale di un'operazione al Presidente in carica assistito da un gruppo *ad hoc* istituito presso il CPC. Il Presidente in carica presiederà il gruppo *ad hoc* e, in tale veste, sarà responsabile nei suoi confronti e riceverà, a nome del gruppo *ad hoc*, i rapporti del Capo Missione. Il gruppo *ad hoc* sarà, di norma, composto da rappresentanti del Presidente in carica che lo ha preceduto e di quello che gli succederà, degli Stati partecipanti che forniscono personale per la missione e di altri Stati partecipanti che apportano un significativo contributo pratico all'operazione.

(40) Il gruppo *ad hoc* fornirà il supporto operativo generale per la Missione e lo controllerà. Esso agirà come punto di contatto 24 ore su 24 per il Capo Missione e assisterà il Capo Missione come richiesto.

(41) Il collegamento continuo fra l'operazione e tutti gli Stati partecipanti sarà assicurato dal Comitato Consultivo del CPC mediante la fornitura regolare di informazioni ad esso da parte del gruppo *ad hoc*.

(42) In tutti i casi in cui il CAF assegni al CPC compiti relativi al mantenimento della pace, il Comitato Consultivo del CPC sarà responsabile nei confronti del CAF dell'esecuzione di tali compiti.

#### *Capo Missione*

(43) Il Presidente in carica, previa opportune consultazioni, nominerà un Capo Missione che dovrà essere approvato dal CAF.



(44) Il Capo Missione sarà responsabile nei confronti del Presidente in carica. Il Capo Missione consulterà il gruppo *ad hoc* di cui seguirà le raccomandazioni.

(45) Il Capo Missione deterrà il comando operativo nell'area della missione.

#### *Disposizioni finanziarie*

(46) Le operazioni per il mantenimento della pace richiedono una base finanziaria solida e devono essere pianificate con il massimo dell'efficienza e del rapporto costi-benefici sulla base di chiare proiezioni dei costi.

(47) I costi delle attività della CSCE per il mantenimento della pace saranno sostenuti da tutti gli Stati partecipanti alla CSCE. All'inizio di ogni anno solare, il CAF stabilirà un tetto ragionevole per i costi delle operazioni per il mantenimento della pace ai quali verrà applicata la scala di ripartizione delle spese della CSCE. Oltre tale limite, altre disposizioni speciali saranno negoziate e concordate per consenso. Si richiederanno pagamenti totali e puntuali.

(48) Contributi aggiuntivi potranno essere versati dagli Stati partecipanti su una base volontaria.

(49) La responsabilità finanziaria sarà garantita dal Presidente in carica tramite regolari rapporti trasmessi agli Stati partecipanti.

(50) Verrà costituito, se opportuno, un fondo iniziale per coprire i costi di avviamento di un'operazione. I contributi erogati da uno Stato partecipante per il fondo iniziale verranno dedotti dalla quota ordinaria valutata per tale Stato dei costi relativi all'operazione.

(51) Il Comitato Consultivo del CPC è incaricato di sottoporre al CAF entro la fine del 1992 una raccomandazione relativa alle modalità finanziarie delle operazioni CSCE per il mantenimento della pace, specificando, tra l'altro, i costi da ripartire tra gli Stati partecipanti in conformità con i paragrafi precedenti.

#### *Cooperazione con organizzazioni regionali e transatlantiche*

(52) La CSCE potrà beneficiare delle risorse e dell'eventuale esperienza e competenza delle organizzazioni esistenti quali la Comunità Europea, la NATO e l'UEO e potrebbe pertanto chiedere ad esse di mettere a disposizione le loro risorse al fine di sostenerla nella realizzazione di attività di mantenimento della pace. La CSCE potrà altresì richiedere ad altre istituzioni e meccanismi, incluso il meccanismo di mantenimento della pace della Comunità di Stati Indipendenti (CSI), di sostenere il mantenimento della pace nella regione della CSCE.

(53) Le decisioni della CSCE di ricercare il sostegno di una di tali organizzazioni saranno adottate caso per caso, tenuto conto delle consultazioni preventive con gli Stati partecipanti che appartengono all'organizzazione interessata. Gli Stati partecipanti alla CSCE terranno altresì conto delle consultazioni del Presidente in carica concernenti l'eventuale partecipazione alla missione, alla luce della portata prevista dell'operazione e del carattere specifico del conflitto.

(54) I contributi di tali organizzazioni non influiranno sulle procedure per l'istituzione, la condotta e il comando delle operazioni di mantenimento della pace CSCE, come enunciato nei precedenti paragrafi (17)-(51), nè il coinvolgimento di una qualsiasi di tali organizzazioni influisce sul principio che tutti gli Stati partecipanti sono idonei a partecipare alle operazioni di mantenimento della pace CSCE, come enunciato nel precedente paragrafo (35).

(55) Le organizzazioni che contribuiscono al mantenimento della pace CSCE potrebbero svolgere compiti definiti e reciprocamente concordati in relazione all'attuazione pratica di un mandato della CSCE.

(56) Il gruppo *ad hoc* stabilirà e manterrà comunicazioni efficaci con qualsiasi organizzazione delle cui risorse ci si potrà avvalere in relazione alle attività CSCE per il mantenimento della pace.

#### **Soluzione pacifica delle controversie**

(57) Gli Stati partecipanti ritengono che il proprio impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici rappresenti un fondamento del processo CSCE. A loro avviso, la soluzione pacifica delle controversie è una componente essenziale della generale capacità della CSCE di gestire efficacemente i cambiamenti e di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

(58) Gli Stati partecipanti accolgono con favore l'opera svolta a tal fine dalla Riunione sui Seguiti di Helsinki. In particolare essi sono stati incoraggiati dal significativo progresso realizzato su questioni relative alla creazione di una Corte di conciliazione e di arbitrato nel quadro della CSCE, migliorando il meccanismo di Valletta e stabilendo una procedura CSCE di conciliazione inclusa la conciliazione diretta per la quale sono state presentate proposte.

(59) Alla luce degli importanti argomenti in questione e delle discussioni svoltesi qui a Helsinki, essi hanno deciso di proseguire l'elaborazione di una serie globale di misure atte ad ampliare le opzioni disponibili nell'ambito della CSCE per aiutare gli Stati a risolvere pacificamente le loro controversie.

(60) A tal riguardo il Consiglio dei Ministri e il CAF potrebbero svolgere un ruolo importante, in particolare incoraggiando una più ampia utilizzazione della conciliazione.

(61) Conseguentemente, intendendo raggiungere risultati tempestivi, essi hanno deciso di convocare una riunione della CSCE a Ginevra, con una prima fase dal 12 al 23 ottobre 1992, per negoziare una serie globale e coerente di misure come sopra menzionate. Essi terranno conto delle idee espresse sulle procedure relative ad un elemento di obbligatorietà nella conciliazione, sull'istituzione di una Corte di conciliazione e di arbitrato nel quadro della CSCE nonché su altri mezzi.

(62) I risultati della Riunione saranno presentati al Consiglio dei Ministri in occasione della Riunione di Stoccolma del 14-15 dicembre 1992 per l'approvazione e, come opportuno, per la firma.

## VI

### **DIMENSIONE UMANA**

(1) Gli Stati partecipanti hanno effettuato un utile riesame dell'attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. Essi hanno basato la loro discussione sulla nuova comunanza di valori stabilita tra loro, enunciata dalla Carta di Parigi per una Nuova Europa e sviluppata dai nuovi standard creati negli ultimi anni nell'ambito della CSCE. Essi hanno rilevato un notevole progresso nell'adempimento degli impegni relativi alla Dimensione Umana, ma hanno riconosciuto sviluppi seriamente preoccupanti e pertanto l'esigenza di un ulteriore miglioramento.

(2) Gli Stati partecipanti esprimono la loro ferma determinazione di assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di attenersi allo stato di diritto, di promuovere i principi della democrazia e a tale proposito di edificare, rafforzare e tutelare le istituzioni democratiche, nonché di promuovere la tolleranza in tutta la società. A tale scopo, essi amplieranno il quadro operativo della CSCE, anche rafforzando ulteriormente l'ODIHR, in modo che informazioni, idee e preoccupazioni possano essere scambiate in maniera più concreta e significativa, ivi compreso un preallarme delle tensioni e dei conflitti potenziali. Così facendo, essi focalizzeranno la loro attenzione su temi di particolare importanza relativi alla Dimensione Umana. Essi pertanto terranno sotto costante esame il rafforzamento della Dimensione Umana, specialmente in un periodo di cambiamento.

(3) A tal riguardo, gli Stati partecipanti adottano quanto segue:

#### **Quadro per il controllo dell'osservanza degli impegni CSCE e per la promozione della cooperazione nel campo della Dimensione Umana**

(4) Al fine di rafforzare e controllare l'osservanza degli impegni CSCE nonché di promuovere progressi nel campo della Dimensione Umana, gli Stati partecipanti concordano di rafforzare il quadro della loro cooperazione e a tal fine decidono quanto segue:

#### **Accresciuto ruolo dell'ODIHR**

(5) Sotto le direttive generali del CAF e in aggiunta ai suoi compiti esistenti, enunciati nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e nel Documento di Praga sull'Ulteriore Sviluppo delle Istituzioni e delle Strutture CSCE, l'ODIHR in quanto istituzione principale nel campo della Dimensione Umana:

(5a) contribuirà a controllare l'attuazione degli impegni nel campo della Dimensione Umana:

- fungendo da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 e da canale per le informazioni ai sensi del paragrafo 3 del Meccanismo sulla Dimensione Umana enunciato nel Documento Conclusivo di Vienna
- accettando commenti dagli Stati visitati dalle missioni CSCE pertinenti alla Dimensione Umana diversi da quelli che rientrano nel Meccanismo della Dimensione Umana; esso trasmetterà il rapporto di tali missioni nonché gli eventuali commenti a tutti gli Stati partecipanti al fine di discuterli in occasione della successiva Riunione sull'attuazione o della conferenza di riesame
- partecipando o intraprendendo missioni quando verranno istituite dal Consiglio o dal CAF

(5b) fungerà da centro di coordinamento per fornire informazioni:

- su uno stato di emergenza pubblica conformemente al paragrafo 28.10 del Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana;
- sugli elenchi di esperti e sull'assistenza, per esempio nel campo dei censimenti o sulla democrazia a livello locale e regionale, e sullo svolgimento di seminari nazionali su tali questioni;

(5c) appoggerà altre attività nel campo della Dimensione Umana, inclusa l'edificazione di istituzioni democratiche:

- adempiendo i compiti definiti nel "Programma di Supporto Coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi";
- organizzando "seminari sul processo democratico" dietro richiesta di Stati partecipanti. Le stesse disposizioni procedurali enunciate nel "Programma di supporto coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi" si applicheranno anche a tali seminari;
- contribuendo, nell'ambito delle risorse a sua disposizione, alla preparazione di seminari su richiesta di uno o più Stati partecipanti;
- fornendo, come opportuno, mezzi all'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali;
- comunicando, come opportuno, con organizzazioni internazionali e non governative pertinenti;
- consultando e cooperando con gli organi pertinenti del Consiglio d'Europa e quelli ad esso associati ed esaminando come essi possano contribuire, nel modo opportuno, alle attività dell'ODIHR. Inoltre l'ODIHR, dietro richiesta degli Stati partecipanti, fornirà loro informazioni sui programmi che, nel quadro del Consiglio d'Europa, sono aperti a tutti gli Stati partecipanti.

(6) Le attività sulle questioni della Dimensione Umana intraprese dall'ODIHR potranno, fra l'altro, contribuire al preallarme nella prevenzione dei conflitti.

### **Meccanismo della Dimensione Umana**

(7) Al fine di allineare il Meccanismo della Dimensione Umana alle attuali strutture e istituzioni della CSCE gli Stati partecipanti decidono che:

Qualsiasi Stato partecipante che lo ritenga necessario potrà fornire informazioni su situazioni e casi che sono stati oggetto di richieste di cui ai paragrafi 1 o 2 del capitolo intitolato "Dimensione Umana della CSCE" del Documento Conclusivo di Vienna o sui risultati di tali procedure, agli Stati partecipanti tramite l'ODIHR - che potrà fungere parimenti da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 - o tramite canali diplomatici. Tali informazioni potranno essere discusse nelle riunioni del CAF, nelle riunioni sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana e nelle conferenze di riesame.

(8) Procedure riguardanti la copertura delle spese per le missioni di esperti e di rapporteur del Meccanismo della Dimensione Umana potranno essere prese in considerazione dalla prossima conferenza di riesame alla luce dell'esperienza acquisita.

### **Attuazione**

### *Riunioni sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana*

(9) Ogni anno in cui non si tiene una conferenza di riesame, l'ODIHR organizzerà un incontro a livello di esperti della durata di tre settimane di tutti gli Stati partecipanti nella sua sede al fine di riesaminare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. La riunione assolverà ai seguenti compiti:

(9a) uno scambio approfondito di opinioni sull'attuazione degli impegni relativi alla Dimensione Umana, compresa la discussione sulle informazioni fornite in conformità al paragrafo 4 del Meccanismo della Dimensione Umana e sugli aspetti della Dimensione Umana dei rapporti delle missioni CSCE, nonché l'esame dei modi e dei mezzi per migliorare l'attuazione;

(9b) una valutazione delle procedure per controllare l'osservanza degli impegni.

(10) La riunione sull'attuazione potrà sottoporre all'attenzione del CAF misure atte a migliorare l'attuazione che essa ritenga necessarie.

(11) La riunione sull'attuazione non produrrà un documento negoziato.

(12) Contributi scritti e materiale informativo avranno un carattere non riservato o riservato a seconda di come indicato dallo Stato proponente.

(13) Le riunioni sull'attuazione saranno organizzate in sedute formali e informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.

(14) Il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nonché altre istituzioni e organizzazioni internazionali pertinenti saranno incoraggiate dalla riunione sull'attuazione a presenziare e a presentare contributi.

(15) Le organizzazioni non governative che abbiano competenza pertinente nel campo della Dimensione Umana sono invitate a presentare interventi scritti alla riunione sull'attuazione, per esempio tramite l'ODIHR, e potranno essere invitate dalla riunione sull'attuazione, sulla base dei loro interventi scritti, ad affrontare oralmente questioni specifiche come opportuno.

(16) Nel corso di due mezze giornate durante la riunione sull'attuazione non verranno previste sedute formali al fine di fornire migliori opportunità per eventuali contatti con le ONG. A tale scopo sarà messa a disposizione delle ONG una sale nella sede della riunione.

### *Seminari sulla Dimensione Umana della CSCE*

(17) Sotto la guida generale del CAF, l'ODIHR organizzerà seminari sulla Dimensione Umana della CSCE che affronteranno questioni specifiche di particolare rilievo per la Dimensione Umana e oggetto di preoccupazione politica attuale. Il CAF stabilirà un programma di lavoro annuale che comprenderà i titoli e le date di tali seminari. L'ordine del giorno e le modalità di ciascun seminario saranno approvati dal CAF al più tardi tre mesi prima del seminario. Così facendo, il CAF terrà conto delle opinioni espresse dall'ODIHR. Se non altrimenti deciso, i seminari si terranno nella sede dell'ODIHR e non dureranno più di una settimana. Il programma di lavoro terrà conto dell'operato delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali pertinenti.

(18) Tali seminari saranno organizzati con la massima apertura e flessibilità. Organizzazioni e istituzioni internazionali pertinenti potranno essere invitate a presenziare e a presentare contributi. Altrettanto potranno fare le ONG con esperienza pertinente. Esperti indipendenti presenti al seminario quali membri di delegazioni nazionali saranno altresì liberi di prendere la parola secondo la loro propria competenza.

(19) I seminari CSCE saranno organizzati in sedute formali ed informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre, gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.

(20) I seminari della CSCE non produrranno un documento negoziato né programmi sui seguiti.

(21) I contributi di esperti indipendenti saranno di carattere non riservato.

(22) Al fine di avviare senza indugio i nuovi seminari CSCE sulla Dimensione Umana, gli Stati partecipanti decidono ore, in occasione della Riunione sui Seguiti di Helsinki, che l'ODIHR organizzerà i seguenti quattro seminari:

- Migrazioni
- Studio di casi relativi alle questioni delle minoranze nazionali: risultati positivi
- Tolleranza
- Libertà dei mezzi d'informazione

Tali seminari si terranno prima del 31 dicembre 1993. L'ordine del giorno e le modalità dei seminari saranno decisi dal CAF. Nel primo programma annuale di lavoro dei seminari saranno inclusi seminari sui lavoratori migranti e sulla democrazia a livello locale. Il CAF terrà in considerazione le implicazioni finanziarie del programma del seminario.

### **Maggiore impegno e cooperazione nel campo della Dimensione Umana**

#### **Minoranze Nazionali**

Gli Stati partecipanti

(23) Riaffermano nei termini più energici la loro determinazione di attuare in maniera sollecita e fedele tutti i loro impegni CSCE, compresi quelli contenuti nel Documento Conclusivo di Vienna, nel Documento di Copenaghen e nel Rapporto di Ginevra, riguardanti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone ad esse appartenenti.

(24) In tale contesto intensificheranno i loro sforzi per assicurare il libero esercizio, da parte delle persone appartenenti a minoranze nazionali, individualmente o in comunità con altri, dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso il diritto di partecipare pienamente, conformemente alle procedure democratiche decisionali di ciascuno Stato, alla vita politica, economica, sociale e culturale dei loro paesi, anche mediante la partecipazione democratica agli organi decisionali e consultivi a livello nazionale, regionale e locale, fra l'altro, tramite i partiti politici e le associazioni.

(25) Proseguiranno ad esplorare con sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali, nuove vie per una più efficace attuazione dei loro pertinenti impegni CSCE, inclusi quelli relativi alla tutela e alla creazione di condizioni atte a promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.

(26) Affronteranno le questioni relative alle minoranze nazionali in maniera costruttiva, con mezzi pacifici e tramite il dialogo fra tutte le parti interessate sulla base dei principi e degli impegni della CSCE.

(27) Si asterranno dal reinsediare e condanneranno tutti i tentativi di reinsediamento di persone, mediante la minaccia o l'uso della forza, al fine di cambiare la composizione etnica di zone all'interno dei loro territori.

(28) Danno istruzione all'ODIHR di organizzare, nella primavera del 1993, un seminario relativo alla Dimensione Umana della CSCE su Studi di Casi relativi alle Questioni delle Minoranze Nazionali: Risultati Positivi.

#### **Popolazioni autoctone**

Gli Stati partecipanti

(29) Rilevando che le persone appartenenti a popolazioni autoctone possono incontrare particolari problemi nell'esercizio dei propri diritti, concordano che i loro impegni CSCE relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali si applichino a tali persone pienamente e senza discriminazioni.

#### **Tolleranza e non discriminazione**

Gli Stati partecipanti

(30) Esprimono la loro preoccupazione per le recenti e flagranti manifestazioni d'intolleranza, discriminazione, nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo e razzismo e sottolineano il ruolo vitale della tolleranza, della comprensione e della cooperazione per il conseguimento e il mantenimento di società democratiche stabili.

(31) Danno istruzione all'ODIHR di organizzare, nell'autunno del 1992, un Seminario relativo alla Dimensione Umana della CSCE sulla Tolleranza.

(32) Essi prenderanno in considerazione l'adesione alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale, qualora non lo abbiano già fatto.

(33) Essi prenderanno in considerazione l'adozione di misure appropriate nell'ambito della loro struttura costituzionale e conformemente ai loro obblighi internazionali per assicurare a ciascuno sul loro territorio la protezione contro la discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi nonché per proteggere tutti gli individui, compresi gli stranieri, contro atti di violenza, anche per uno qualsiasi di tali motivi. Inoltre essi utilizzeranno pienamente le loro procedure giuridiche nazionali, compresa l'applicazione delle leggi esistenti a tale riguardo.

(34) Esamineranno lo sviluppo di programmi per creare le condizioni atte a promuovere la non discriminazione e la comprensione transculturale che si focalizzeranno sull'educazione ai diritti dell'uomo, su un'azione radicale e su una formazione e ricerca transculturali.

(35) Riaffermano, in tale contesto, l'esigenza di intraprendere programmi appropriati che affrontino problemi dei loro rispettivi cittadini appartenenti ai Rom e ad altri gruppi tradizionalmente identificati come zingari e di creare condizioni perché essi abbiano uguali opportunità di partecipare pienamente alla vita della società, ed esamineranno come cooperare a tal fine.

### **Lavoratori migranti**

Gli Stati partecipanti

(36) Dichiarano nuovamente che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono universali, che di essi godono anche i lavoratori migranti dovunque essi vivano e sottolineano l'importanza dell'attuazione di tutti gli impegni CSCE relativi ai lavoratori migranti e alle loro famiglie che risiedono legalmente negli Stati partecipanti.

(37) Essi incoraggeranno la creazione di condizioni atte a promuovere una maggiore armonia nelle relazioni fra i lavoratori migranti e il resto della società dello Stato partecipante in cui essi risiedono legalmente. A tal fine essi cercheranno, fra l'altro, di proporre misure per facilitare la familiarizzazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie con le lingue e la vita sociale del rispettivo Stato partecipante in cui essi legalmente risiedono così da consentire loro di partecipare alla vita della società del paese che li ospita.

(38) Conformemente alle loro politiche nazionali, alle leggi e agli obblighi internazionali, cercheranno, come opportuno, di creare le condizioni atte a promuovere l'eguaglianza di opportunità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'educazione, i servizi di sicurezza sociale e sanitaria, la casa, l'accesso ai sindacati nonché i diritti culturali per i lavoratori migranti che risiedono e lavorano legalmente.

### **La democrazia a livello locale e regionale**

Gli Stati partecipanti

(53) Al fine di rafforzare la partecipazione democratica e l'edificazione delle istituzioni democratiche e sviluppando la cooperazione tra loro si adopereranno per condividere le loro rispettive esperienze sul funzionamento della democrazia a livello locale e regionale, e accolgono con favore su tale base la rete informativa ed educativa del Consiglio d'Europa in tale campo.

(54) Faciliteranno i contatti e incoraggeranno diverse forme di cooperazione fra gli organismi a livello locale e regionale.

## **IX**

### **LA CSCE E LA COOPERAZIONE REGIONALE E TRANSFRONTALIERA**

(1) Gli Stati partecipanti accolgono con favore le varie attività di cooperazione regionale fra gli Stati partecipanti alla CSCE nonché la cooperazione transfrontaliera e le considerano come una forma efficace di promozione dei principi e degli obiettivi della CSCE nonché di attuazione e di sviluppo degli impegni CSCE.

(2) Gli Stati partecipanti incoraggeranno legami adeguati tra le varie forme di cooperazione regionale nonché iniziative volte a fornire alla CSCE informazioni pertinenti sulle loro attività nel quadro della cooperazione regionale, inclusi futuri piani di lavoro.

- (3) Gli Stati partecipanti incoraggeranno e promuoveranno, sia bilateralmente che, come opportuno, multilateralmente, anche mediante iniziative in seno ad organizzazioni europee e ad altre organizzazioni internazionali, la cooperazione transfrontaliera tra le comunità o gli enti territoriali, che comprendano zone confinarie di due o più Stati partecipanti al fine di promuovere relazioni amichevoli fra gli Stati.
- (4) Lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera dovrebbe coinvolgere governi, enti e comunità regionali e locali.
- (5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere la più ampia possibile, promuovendo contatti intensificati a tutti i livelli, ivi compresi contatti tra persone che hanno in comune l'origine, il retaggio culturale e il credo religioso.
- (6) Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata, tra l'altro, alla cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture, all'attività economica comune, all'ecologia, al turismo e alla cooperazione amministrativa.